All. B)

REGOLAMENTO DISCIPLINARE FIGC AGENTI SPORTIVI

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Norme di disciplina e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento FIGC agenti sportivi, disciplina, nell'ambito della FIGC, l'esercizio della potestà disciplinare di primo grado nei confronti degli agenti sportivi e degli altri soggetti sottoposti alla competenza della Commissione federale agenti sportivi, in attuazione e in conformità al Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi.

2. Le norme di disciplina contenute nel presente Regolamento si applicano ai fatti commessi nell'ambito della FIGC, agli agenti sportivi iscritti nel Registro nazionale, agli agenti sportivi stabiliti, agli agenti sportivi domiciliati, agli agenti sportivi domiciliatari e agli agenti sportivi operanti in regime di libera prestazione di servizi su base temporanea e occasionale, alle società di agenti sportivi e ai soggetti che esercitano l'attività senza essere iscritti nel Registro nazionale, nei limiti stabiliti dalla disciplina CONI.

3. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano il Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi, il Regolamento CONI agenti sportivi, il Codice della Giustizia Sportiva del CONI, le norme statali applicabili e, in quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento federale.

4. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni contenute nel Regolamento CONI agenti sportivi, nel Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi e nel Regolamento FIGC agenti sportivi.

Art. 2
Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare consegue all'inosservanza dei doveri e alla violazione delle regole di condotta stabiliti dal Regolamento CONI agenti sportivi, dal Codice etico degli agenti sportivi, dal Regolamento FIGC agenti sportivi, dalle altre norme statutarie e regolamentari federali e, in quanto applicabili, dalle disposizioni della FIFA.

2. La responsabilità disciplinare è personale ed è autonoma rispetto alle responsabilità civile, penale e amministrativa derivanti dal medesimo fatto. Gli effetti delle sanzioni irrogate all'agente sportivo che operi quale socio, amministratore o legale rappresentante di una società di agenti sportivi si estendono alla società nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 10 del Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi.

3. La cancellazione dal Registro nazionale, il mancato rinnovo dell'iscrizione o la cessazione dell'attività non estinguono la responsabilità per i fatti commessi durante il periodo di assoggettamento alla disciplina applicabile.

4. La responsabilità disciplinare per i fatti commessi anteriormente all'iscrizione nel Registro nazionale sussiste nei casi previsti dal Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi.

Art. 3
Sanzioni disciplinari e criteri di applicazione

1. Le sanzioni applicabili, i relativi limiti edittali, i criteri di determinazione e graduazione, le circostanze attenuanti e aggravanti, la recidiva, la pluralità di violazioni, la prescrizione, l'esecuzione e la pubblicità sono disciplinati dal Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi.

2. Costituiscono autonomi illeciti disciplinari le violazioni in materia di copertura assicurativa e di aggiornamento professionale, secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi.

3. Le sanzioni pecuniarie irrogate in primo grado per fatti commessi nell'ambito federale sono dovute alla FIGC.

TITOLO II
COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

Art. 4
Potestà disciplinare della Commissione federale

1. La competenza ad accertare le violazioni disciplinari per i fatti accaduti in ambito FIGC e irrogare le relative sanzioni spetta, in primo grado, alla Commissione federale agenti sportivi.

2. La Commissione CONI per gli agenti sportivi giudica in secondo grado sui ricorsi proposti avverso le decisioni della Commissione federale, secondo la disciplina CONI.

Art. 5
Composizione nell'esercizio delle funzioni disciplinari

1. La Commissione federale agenti sportivi giudica in composizione collegiale. Il Collegio giudicante è costituito da tre componenti, designati di volta in volta dal Presidente che può farne parte.

2. Per ciascun procedimento il Presidente designa un componente istruttore e forma il Collegio giudicante, individuando tra i componenti di quest'ultimo il Presidente del Collegio e il relatore.

3. Il componente istruttore non fa parte del Collegio giudicante, non partecipa alla deliberazione e non sottoscrive la decisione.

4. Il Collegio delibera a maggioranza dei componenti. La decisione è sottoscritta dal Presidente del Collegio e dal relatore designato tra i componenti del Collegio.

Art. 6
Astensione e ricusazione

1. I componenti del Collegio giudicante e il componente istruttore hanno l'obbligo di astenersi e possono essere ricusati nei casi previsti dal Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi.

2. Sulla dichiarazione di astensione e sull'istanza di ricusazione si provvede secondo la disciplina CONI, assicurando che la decisione sia assunta da componenti diversi da quelli interessati.

Art. 7
Registro delle notizie di illecito

1. Presso la Commissione federale agenti sportivi è istituito un registro nel quale devono essere annotate, con numero progressivo e data di ricezione, le notizie di illecito pervenute, il nominativo dell'agente sportivo cui ciascuna di esse si riferisce e i provvedimenti assunti, secondo le modalità previste dal Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi e dal sistema informatico centrale.

2. Nel registro sono altresì annotati i provvedimenti di non luogo a procedere, le decisioni di primo grado, le decisioni rese in grado di appello e i provvedimenti cautelari.

3. La Commissione federale agenti sportivi trasmette alla Commissione CONI per gli agenti sportivi, con cadenza almeno semestrale, l'elenco aggiornato dei procedimenti iscritti nel registro e dei relativi esiti.

Art. 8
Comunicazioni

1. La Commissione federale agenti sportivi invia alle Parti del procedimento i provvedimenti assunti e ogni comunicazione relativa ai procedimenti disciplinari a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, in assenza, a mezzo posta elettronica ordinaria o posta ordinaria, esclusivamente agli indirizzi risultanti dal Registro nazionale.

2. È obbligo dell'agente sportivo mantenere aggiornati i recapiti risultanti dal Registro nazionale, ai sensi del Regolamento CONI agenti sportivi. Le comunicazioni effettuate ai recapiti ivi risultanti si considerano validamente eseguite.

3. Nei confronti dei soggetti non iscritti nel Registro nazionale le comunicazioni sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri ovvero, in mancanza, presso la residenza o l'ultimo domicilio conosciuto.

TITOLO III
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E MISURE CAUTELARI

Art. 9
Avvio del procedimento di primo grado

1. La notizia di illecito può pervenire alla Commissione federale agenti sportivi tramite:

a) esposto, denuncia o qualunque atto scritto da parte di chi abbia un interesse, purché redatto in forma scritta e contenente gli elementi sufficienti a identificare l'esponente, nonché l'indicazione chiara del nome e cognome dell'agente sportivo i cui comportamenti sono oggetto di segnalazione, dei fatti e delle ragioni della segnalazione e degli eventuali documenti e mezzi di prova;

b) segnalazione della Procura federale che, a sua volta, abbia ricevuto una notizia con le medesime caratteristiche di procedibilità previste alla lettera a);

c) segnalazione della Commissione CONI per gli agenti sportivi che abbia avuto contezza di un possibile illecito, anche in esito agli accertamenti e ai controlli previsti dal Regolamento CONI agenti sportivi;

d) segnalazione della FIGC.

2. La Commissione federale agenti sportivi non procede su notizie prive degli elementi sufficienti a identificare l'agente sportivo oggetto della segnalazione. Le segnalazioni anonime sono valutate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a).

3. La notizia di illecito è immediatamente annotata nel registro di cui all'articolo 7.

Art. 10
Fase preliminare e attività istruttoria

1. Ricevuta la notizia di illecito, il Presidente della Commissione federale agenti sportivi:

a) verifica senza indugio se la notizia sia pervenuta nelle forme previste dal presente Regolamento. In caso contrario, la Commissione federale agenti sportivi non procede sulla base di segnalazioni anonime prive di elementi specifici, verificabili e documentati. Le segnalazioni anonime circostanziate possono dare origine ad accertamenti preliminari d'ufficio. Il provvedimento è annotato nel registro di cui all'articolo 7 ed è comunicato all'esponente, ove individuabile, e alla Commissione CONI per gli agenti sportivi;

b) quando non debba procedere nei modi di cui alla lettera a), senza indugio: *i)* nomina il componente istruttore, scelto tra i componenti della Commissione federale agenti sportivi, il quale non entra a far parte del Collegio giudicante; *ii)* forma il Collegio giudicante e ne designa il relatore tra i componenti; *iii)* fissa la data della riunione preliminare, che deve svolgersi entro trenta giorni dalla conclusione dell'attività istruttoria.

2. Non può essere nominato componente istruttore chi versi in una delle situazioni di cui all'articolo 19, comma 1, del Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi. Il componente istruttore esercita le proprie funzioni in autonomia e non riceve istruzioni dal Collegio giudicante.

3. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera b), unitamente all'esposto o all'atto di segnalazione, è trasmesso all'agente sportivo oggetto di segnalazione, il quale nel termine perentorio di quindici giorni successivi ha facoltà di far pervenire al componente istruttore memorie e documenti.

4. Il componente istruttore svolge gli accertamenti necessari alla verifica della fondatezza della notizia di illecito. In particolare:

a) acquisisce atti, documenti e dati presso il Registro nazionale e presso la FIGC;

b) può chiedere alla Procura federale competente il compimento di specifici atti di indagine e acquisire gli atti dalla stessa formati, nonché quelli provenienti dall'Autorità giudiziaria;

c) assume informazioni e dichiarazioni dalle persone informate sui fatti, redigendo sintetico verbale;

d) può disporre l'audizione dell'agente sportivo segnalato, il quale ha facoltà di farsi assistere da un difensore.

5. I soggetti tesserati o affiliati presso la FIGC sono tenuti a rispondere alle convocazioni e alle richieste del componente istruttore. La mancata presentazione o la mancata risposta, in assenza di giustificato motivo, è segnalata alla Procura federale competente per quanto di ragione.

6. L'attività istruttoria si conclude entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla nomina del componente istruttore. Su istanza motivata di quest'ultimo, il Presidente della Commissione federale agenti sportivi può prorogare il termine perentorio una sola volta, per ulteriori sessanta giorni, dandone comunicazione all'interessato. Gli atti compiuti dopo la scadenza del termine perentorio non possono essere utilizzati ai fini della decisione; restano in ogni caso utilizzabili gli atti acquisiti dall'Autorità giudiziaria, dalla Procura federale e dalla Procura Generale dello Sport.

7. Conclusa l'attività istruttoria, il componente istruttore forma una relazione nella quale espone i fatti accertati, le fonti di prova acquisite, le deduzioni difensive eventualmente presentate e le proprie conclusioni, e la presenta alla riunione preliminare del Collegio.

8. Il Collegio, esaminata la relazione e sentito il componente istruttore, che non partecipa alla deliberazione:

a) qualora la notizia di illecito risulti manifestamente infondata, ovvero i fatti non siano disciplinarmente rilevanti, definisce il procedimento con la formula «non luogo a provvedimento disciplinare»;

b) qualora ritenga vi siano elementi sufficienti per procedere all'accertamento disciplinare, formula il capo di incolpazione e provvede ai sensi dell'articolo 11.

9. Il provvedimento di cui al comma 8, lettera a), è comunicato all'interessato, all'esponente e alla Commissione CONI per gli agenti sportivi ed è annotato nel registro di cui all'articolo 7.

Art. 11
Capo di incolpazione e fissazione dell'udienza

1. Nel capo di incolpazione sono descritti i fatti addebitati, sono enunciate le norme che si assumono violate e sono indicate le fonti di prova acquisite.

2. Con il medesimo provvedimento il Collegio fissa l'udienza per la discussione, alla quale l'incolpato ha facoltà di comparire, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza stessa per presentare un atto di costituzione contenente le difese e le eventuali richieste di prova, nonché per produrre documenti.

3. Il provvedimento è comunicato all'incolpato senza indugio e, nei casi di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi, anche alla società di agenti sportivi. Tra la data della comunicazione e quella dell'udienza devono intercorrere non meno di trenta giorni.

4. Dell'avvenuta formulazione del capo di incolpazione è data comunicazione alla Commissione CONI per gli agenti sportivi e, ove il procedimento sia stato avviato su sua segnalazione, alla Procura federale.

Art. 12
Costituzione dell'incolpato

1. L'atto di costituzione può essere sottoscritto dall'incolpato ovvero da un avvocato munito di valida procura rilasciata nelle forme di legge, da allegarsi all'atto di costituzione.

2. Con l'atto di costituzione l'incolpato può depositare documenti, chiedere di essere ascoltato personalmente, chiedere che siano assunte le dichiarazioni di persone informate sui fatti o di periti, le quali possono essere anche rese in forma scritta e allegate all'atto di costituzione, purché sottoscritte dal dichiarante con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge.

3. La mancata costituzione non impedisce la prosecuzione del procedimento e non costituisce ammissione dei fatti contestati.

Art. 13
Applicazione consensuale della sanzione

1. Anteriormente allo svolgimento dell'udienza di discussione, l'incolpato può convenire con il componente istruttore l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, in conformità all'articolo 28 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

2. La sanzione convenuta non può essere inferiore di oltre un terzo rispetto a quella altrimenti irrogabile per la violazione contestata.

3. L'accordo è redatto per iscritto ed è sottoscritto dall'incolpato, ovvero dal difensore munito di procura speciale, e dal componente istruttore. Esso contiene l'ammissione dei fatti come descritti nel capo di incolpazione, la rinuncia alle eccezioni e alle richieste istruttorie già formulate e l'impegno al pagamento della sanzione pecuniaria eventualmente convenuta nel termine di cui all'articolo 14, comma 3, del Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi.

4. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al Collegio il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione indicata, ne dichiara, anche fuori udienza, l'efficacia con apposita decisione succintamente motivata, depositata e comunicata ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e non è impugnabile.

5. Qualora il Collegio non reputi corretta la qualificazione dei fatti ovvero congrua la sanzione convenuta, dichiara l'inefficacia dell'accordo con provvedimento succintamente motivato e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie. L'accordo non è rinnovabile e non è utilizzabile ai fini della decisione di merito.

6. L'applicazione consensuale della sanzione è esclusa nei casi previsti dal Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi.

7. La sanzione applicata ai sensi del presente articolo è eseguita, annotata e pubblicata secondo le disposizioni del Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi e rileva ai fini della recidiva.

Art. 14
Udienza di discussione e istruttoria

1. All'udienza di discussione l'incolpato può comparire personalmente ovvero rappresentato da un avvocato munito di valida procura rilasciata nelle forme di legge, da allegarsi al primo atto difensivo. L'incolpato ha in ogni caso la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

2. Il componente istruttore partecipa all'udienza di discussione e illustra la relazione di cui all'articolo 10, comma 7, formulando le proprie conclusioni. Egli non partecipa alla deliberazione del Collegio.

3. L'udienza di discussione può essere differita, d'ufficio o su richiesta dell'incolpato, solo per legittimo impedimento adeguatamente provato. Con il provvedimento di differimento, disposto dal Presidente del Collegio e comunicato all'incolpato, è altresì fissata la nuova udienza di discussione, che deve essere celebrata non oltre i quindici giorni successivi alla data in cui era stata fissata la prima udienza. I termini per la costituzione decorrono comunque dalla data della prima udienza, fatta salva l'eventuale rimessione in termini, oggetto di valutazione da parte del Collegio.

4. All'udienza di discussione sono assunti i mezzi di prova richiesti dall'incolpato e ritenuti ammissibili e rilevanti dal Collegio, ed è ascoltato l'incolpato che ne abbia fatto richiesta. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. L'incolpato ha in ogni caso diritto di prendere la parola per ultimo.

5. Qualora non sia possibile assumere in tutto o in parte le prove nel corso dell'udienza, anche per mancata comparizione dovuta a legittimo impedimento adeguatamente comprovato e documentato dell'incolpato, qualora abbia chiesto di essere sentito o si sia costituito in proprio, ovvero di chi debba essere ascoltato, può essere fissata una successiva udienza entro e non oltre trenta giorni.

6. Il Collegio non può disporre d'ufficio l'assunzione di prove se non ritenute indispensabili ai fini della decisione e salva l'acquisizione, anche presso terzi, di documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

7. I soggetti tesserati o affiliati presso la FIGC sono tenuti a rispondere alle convocazioni e alle richieste del Collegio. La mancata presentazione o la mancata risposta, in assenza di giustificato motivo, è segnalata alla Procura federale competente per quanto di ragione.

8. Dell'udienza è redatto processo verbale in forma succinta.

9. Al termine dell'udienza il Collegio trattiene il procedimento in decisione.

Art. 15
Decisione di primo grado

1. La decisione completa di motivazione deve essere resa e depositata nei venti giorni successivi all'udienza. Il Collegio può disporre un termine più lungo, non superiore a sessanta giorni, dandone dichiarazione al termine dell'udienza.

2. La decisione deve contenere il dispositivo e una succinta esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto che hanno condotto alla pronuncia, e può essere di proscioglimento ovvero di irrogazione della sanzione disciplinare.

3. La decisione è assunta a maggioranza dei componenti del Collegio ed è sottoscritta dal Presidente del Collegio e dal relatore. Il componente istruttore non partecipa alla deliberazione e non sottoscrive la decisione.

4. La decisione è depositata presso la Commissione federale agenti sportivi ed è comunicata all'incolpato, alla Commissione CONI per gli agenti sportivi e, ove il procedimento sia stato avviato su sua segnalazione, alla Procura federale competente. Nei casi di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi, la decisione è comunicata anche alla società di agenti sportivi.

5. La decisione è annotata nel registro delle notizie di illecito di cui all'articolo 7.

6. La decisione è esecutiva a decorrere dalla data del suo deposito.

Art. 16
Misure cautelari

1. La Commissione federale agenti sportivi e, nei casi di urgenza, il suo Presidente adottano le misure cautelari nei presupposti, nei limiti e secondo il procedimento stabiliti dal Titolo V del Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi.

2. Il provvedimento è comunicato all'interessato, alla Commissione CONI per gli agenti sportivi e agli altri soggetti individuati dalla disciplina CONI.

3. Avverso il provvedimento cautelare è ammesso reclamo alla Commissione CONI per gli agenti sportivi nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi.

TITOLO IV
IMPUGNAZIONI E PROCEDIMENTO PER L'ANNOTAZIONE

Art. 17
Procedimento di appello

1. Avverso le decisioni della Commissione federale agenti sportivi è ammesso ricorso alla Commissione CONI per gli agenti sportivi nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi.

Art. 18
Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso le decisioni della Commissione CONI per gli agenti sportivi è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi.

Art. 19
Annotazione

1. La Commissione federale agenti sportivi è competente a disporre l'annotazione nei confronti di chi abbia svolto l'attività di agente sportivo nell'ambito della FIGC senza essere iscritto nel Registro nazionale, anche in conseguenza di cancellazione o di mancato rinnovo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento CONI agenti sportivi.

2. L'annotazione comporta l'inibizione all'iscrizione nel Registro nazionale per un periodo da tre a trentasei mesi ed è attuata mediante l'iscrizione del nominativo e dei dati del soggetto in un'apposita sezione del Registro nazionale.

3. Il procedimento per l'annotazione si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 38 e 39 del Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi.

4. Il provvedimento definitivo è comunicato alla FIGC per i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori nell'ambito dell'ordinamento federale, nonché per la segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20
Trattamento dei dati personali, pubblicità e rinvio

1. Il trattamento dei dati personali, la conservazione degli atti e la pubblicità delle decisioni sono regolati dal Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi, dal disciplinare tecnico del sistema informatico centrale e dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni del Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi e, per quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'ordinamento federale.

Art. 21
Disposizioni transitorie

1. I procedimenti disciplinari e i procedimenti di annotazione già avviati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento proseguono secondo le norme previgenti.

2. Alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni previgenti, salvo che le disposizioni del presente Regolamento risultino in concreto più favorevoli all'incolpato.

3. Fino alla piena operatività del sistema informatico centrale, le comunicazioni, i depositi e le annotazioni sono effettuati con le modalità transitorie stabilite dal CONI.

4. Le sanzioni pecuniarie irrogate in base alle disposizioni previgenti e non ancora riscosse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano dovute secondo le modalità previste dal provvedimento che le ha irrogate.

Art. 22
Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il previgente Regolamento disciplinare FIGC agenti sportivi.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale della FIGC con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione della Giunta Nazionale del CONI.